

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2501}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, LODI, PALLANTI, MINUCCI, MACCIOTTA, BASSOLINO, FRANCESE, GHEZZI, LUCENTI, MIGLIASSO, NAPPI, REBECCHI, RECCHIA, RONZANI, SAMÀ, SANFILIPPO, BRUZZANI, SERAFINI ANNA MARIA, STRUMENDO, CALVANESE, BARBIERI, FERRANDI, PELLEGGI, LORENZETTI, ALGELONI, CICONTE, SANNA, DI PIETRO, BRESCIA, GASPAROTTO, CASTAGNOLA

Presentata il 23 marzo 1988

Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private, estensione dei benefici agli ex-combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sensibilità del Parlamento alle condizioni di vita degli anziani, che rappresentano ormai il 20 per cento della popolazione italiana, si è dimostrata anche recentemente con l'approvazione dell'emendamento presentato dal gruppo comunista alla legge finanziaria, per lo stanziamento di 3.000 miliardi nel triennio da destinare all'istituzione del minimo vitale.

È stata così finalmente data una prima risposta positiva a centinaia di migliaia di pensionati costretti a « sopravvivere » con redditi al di sotto di condizioni minime di vita, cioè in uno stato di grave indigenza.

Si tratta di una prima risposta che per divenire operativa e sovvenire concre-

tamente alle situazioni di maggiore bisogno richiede un provvedimento legislativo. Per parte nostra abbiamo già presentato da diversi mesi una proposta di legge — n. 1385 — che indica chiaramente i criteri e i limiti di tali erogazioni monetarie.

Ma anche se venisse approvata rapidamente, come ci auguriamo, una legge sul minimo vitale, non potremmo dire di avere affrontato tutte le ingiustizie che affliggono la vita di molti anziani. Resta, da un lato, il problema di adeguare ai bisogni di una popolazione anziana sempre più numerosa la rete dei servizi sociali e sanitari e, dall'altro lato, la questione di riparare almeno in parte alle ingiustizie subite da milioni di pensionati

che, colpiti da una miriade di leggi, legghine e decreti, hanno finito col pagare il ritardo del riordino del sistema pensionistico. Infatti in questi ultimi anni la giungla pensionistica anziché diradarsi si è via via infittita creando ingiustizie sempre più insopportabili.

Con questa proposta di legge intendiamo individuare i casi più clamorosi di sperequazione e sanare le più evidenti ingiustizie, con la consapevolezza che altro resta da fare, ma con la speranza che il Parlamento saprà valutare attentamente la fondatezza della proposta.

La proposta che avanziamo non si pone l'obiettivo di un aumento generalizzato di tutte le pensioni, ma di effettuare una riparazione verso quei pensionati che sono stati più colpiti da situazioni ingiuste.

Il primo problema che poniamo riguarda tutti i pensionati dei settori pubblici e privati e gli *ex* lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e contadini) e riguarda il futuro pensionistico di tutti i lavoratori in attività; ci riferiamo alla nuova disciplina di aggancio delle pensioni alle retribuzioni che proponiamo con l'articolo 1.

L'articolo 1 potrebbe apparire pleonastico, poiché nella legge 11 marzo 1988, n. 67 (Finanziaria 1988) articolo 21, parte delle norme che qui proponiamo sono state recepite. Ma in quella occasione è stata prevista una applicazione temporanea, solo per il 1989, che si ritiene invece debba essere resa più duratura e stabile. Riteniamo inoltre che debbano essere introdotti alcuni perfezionamenti normativi al citato articolo 21 della legge n. 67 del 1988 onde evitare dubbi e incertezze nella sua interpretazione.

Prima di illustrare le disposizioni contenute nell'articolo 1, riteniamo opportuno spiegare le ragioni di una proposta che modifica uno dei meccanismi considerati per molto tempo fra i più qualificanti del nostro sistema pensionistico: l'aggancio delle pensioni alle retribuzioni.

L'orientamento del legislatore nel formulare le leggi più innovative del nostro sistema pensionistico, dal 1969 al 1975, è

stato quello di mantenere uno stretto rapporto tra pensione e retribuzione in modo tale che il passaggio dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato non significasse una caduta verticale delle condizioni economiche del lavoratore-pensionato. Naturalmente questo rapporto è strettamente collegato alla vita lavorativa e contributiva di ognuno e per avere un valore reale e duraturo nel tempo veniva mantenuto uno stretto rapporto fra pensione e retribuzione in tutto il periodo del pensionamento onde evitare che le pensioni perdessero via via valore sia in rapporto all'andamento del costo della vita, sia in rapporto all'andamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Per queste ragioni la legge 3 giugno 1975, n. 160 fissò due tipi di rivalutazione delle pensioni: uno di adeguamento delle pensioni al costo della vita attraverso la scala mobile, il secondo di adeguamento annuale delle pensioni alla dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti.

Il primo meccanismo, quello della scala mobile, venne applicato sulle pensioni con molta gradualità, tanto che il valore del punto di scala mobile pari all'80 per cento di quello dei lavoratori dipendenti venne raggiunto dai pensionati soltanto nel 1980. Il secondo meccanismo, quello di adeguamento annuale delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, era, ed è abbastanza complesso, nel senso che viene stabilito attraverso una serie di differenze. Viene assunta come base la retribuzione media minima contrattuale di un anno degli operai dell'industria, comprensiva della scala mobile, viene fatto il confronto con la stessa retribuzione dell'anno precedente, si ricava la percentuale d'aumento complessivo intervenuto sulle retribuzioni degli operai dell'industria in un anno, si detrae l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT (che si considera già coperto con la scala mobile che i pensionati hanno percepito), la differenza percentuale che ne risulta viene applicata, sei mesi dopo, sulle pensioni e viene comunemente denominata percentuale di aggancio delle pensioni alle retribuzioni.

In attesa di definire un indice di aggancio diverso che facesse riferimento all'andamento delle retribuzioni di tutti i lavoratori dei vari settori nel 1976, con l'articolo 2 del 29 aprile 1976, n. 177, questo meccanismo venne esteso anche a tutti i pensionati del pubblico impiego.

Al di là della complessità del meccanismo, di difficile comprensione per la maggioranza dei pensionati, c'è da dire che fin dalla sua istituzione tale meccanismo non rispondeva pienamente al principio programmatico di un corretto aggancio delle pensioni alla dinamica salariale dei lavoratori attivi.

Sia pure con certi limiti il meccanismo ha mantenuto per molti anni un certo valore significativo, ma una serie di norme intervenute in questi ultimi anni hanno finito col vanificare la realizzazione del principio cui il legislatore aveva voluto ispirarsi fin dal 1975.

Per ottenere una realizzazione più corretta del principio dell'aggancio contenuto nello schema teorico della legge n. 160 del 1975 era necessario che sul piano dell'applicazione pratica venissero rispettate determinate condizioni, in particolare:

a) che il grado di copertura delle pensioni dalle variazioni del costo della vita risultasse pari al 100 per cento indipendentemente dal livello dei trattamenti;

b) che la base di rivalutazione sulla quale viene applicata la percentuale di aumento fosse costituita dall'intero importo della pensione;

c) che i criteri di calcolo posti a base della determinazione della misura della variazione dell'indice delle retribuzioni prendessero in considerazione la generalità degli emolumenti percepiti dai lavoratori attivi, con particolare riguardo dell'entità delle somme corrisposte in ritardo per arretrati a qualsiasi titolo, compresi quelli generalmente erogati in occasione dei rinnovi contrattuali.

È successo invece che in relazione al punto a), per molti anni il grado di co-

pertura delle pensioni dalle variazioni del costo della vita è stato al di sotto del 50-60 per cento; per soli 3 anni - 1981/1983 - è stato pari all'80 per cento della copertura che avevano le retribuzioni, che a loro volta non sono mai state coperte con la scala mobile al 100 per cento dalle variazioni del costo della vita. Dopo il 1984 il grado di copertura della scala mobile nelle pensioni varia dall'88 al 100 per cento a seconda del livello della pensione.

In relazione al punto b) si deve rilevare che una serie di misure adottate in modo improvvisato hanno creato situazioni di gravi ingiustizie fra i pensionati. Se ne citano alcune.

Dal 1976 al 1983 gli aumenti per dinamica salariale sono stati applicati solo su una parte della pensione - la pensione base - mentre è rimasta esclusa dagli aumenti la parte della pensione costituente le quote in cifra fissa, cioè la scala mobile; ciò ha comportato una penalizzazione differenziata a seconda dell'anno di decorrenza della pensione, le quote escluse dal beneficio vanno da un importo massimo di lire 468.010 ad un minimo di lire 73.790.

Dal 1° gennaio 1984, si è stabilito invece che la percentuale di aggancio delle pensioni alle retribuzioni sia calcolato sull'intera pensione, compresa la scala mobile, ma questa norma non è stata estesa alle pensioni del settore pubblico.

Abbiamo così una duplice illogica ingiustizia: nel caso delle pensioni del settore privato l'anno di decorrenza della pensione viene ad essere il parametro di riferimento per una penalizzazione differenziata, più è vecchia la pensione più forte è il danno; nel caso delle pensioni del settore pubblico gli effetti negativi assumono particolare rilievo se si considera che l'importo dell'indennità integrativa speciale, escluso dalla rivalutazione, costituisce in molti casi la parte preponderante del trattamento complessivo e che tale importo non è stato incluso nella base su cui calcolare gli aumenti neppure dopo il 1984.

In relazione al punto c) va rilevato che la vigente metodologia di calcolo dell'indice delle retribuzioni contrattuali non prevede la considerazione degli aumenti corrisposti sotto forma di arretrati — ove si consideri l'incidenza che tali erogazioni presentano nelle buste paga dei lavoratori attivi in dipendenza dei notevoli ritardi con cui di solito si concludono i rinnovi contrattuali — è logico desumere la scarsa attendibilità che tale indice assume ai fini della misurazione degli incrementi nominali delle retribuzioni.

Queste sono le ragioni per cui in quattro anni, dal 1984 al 1987, l'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni è stato irrisorio: rispettivamente dello 0,2 per cento, dell'1,1 per cento, dello 0,4 per cento, dello 0,4 per cento e quest'anno — 1988 — c'è addirittura un saldo negativo dello 0,56 per cento.

Questa erosione così evidente delle pensioni rispetto alle retribuzioni ha finito, come s'è detto con l'accentuare ed estendere il fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata (le pensioni cioè di diverso livello determinato non dalla diversità di qualifica o di anzianità di lavoro e di contribuzione, ma dall'anno in cui si è andati in pensione).

Fra migliaia di esempi che si potrebbero portare ne indichiamo uno soltanto che è significativo anche perché appartiene ad un'area di pensionati INPS considerata fortunata perché titolare di una pensione elevata rispetto alla media delle pensioni INPS.

Un lavoratore metalmeccanico di 6° livello, con scatti di anzianità e senza carichi familiari, con 40 anni di contributi è andato in pensione il 1 gennaio 1982 con 693.636 lire mensili lorde, ora la sua pensione, al 1° gennaio 1988 è di lire 1.146.670 mensili. Un suo collega di lavoro, della stessa azienda, nelle stesse condizioni di qualifica e di anzianità se va in pensione il 1° gennaio 1988 percepisce una pensione lorda di lire 1.414.505 mensili. La differenza è di lire 265.835 al mese. Orbene, noi non abbiamo mai proposto, come hanno fatto altri di mantenere la pensione collegata allo stipendio

del pari grado in servizio, perché ciò finirebbe con l'approfondire le differenze fra settore pubblico e privato, ma non vi è dubbio che in questi casi la differenza che si è venuta a creare fra due lavoratori che credevano di poter godere delle stesse prestazioni è troppo forte per essere sopportabile.

Per le ragioni su esposte, con le disposizioni contenute nell'articolo 1 si è ritenuto di dover rispondere alla esigenza di dare un nuovo e più razionale assetto alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni. A tal fine è stato previsto, in primo luogo, che il riferimento per la determinazione della percentuale di aumento delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale debba essere fatto sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. È questo, indubbiamente, un criterio di maggiore aderenza all'obiettivo di collegare le pensioni all'andamento reale dell'insieme delle retribuzioni dei lavoratori in attività.

Il meccanismo viene completamente sganciato dall'indice costo vita poiché questo ha un suo *iter* separato con gli scatti semestrali di scala mobile.

Sappiamo che esistono dubbi e vengono avanzate obiezioni all'introduzione di questo meccanismo dettati dal timore di creare ingiustizie fra lavoratori dipendenti e pensionati. Infatti attualmente i meccanismi e i gradi di copertura del costo della vita della scala mobile sono diversi per i pensionati e per i lavoratori dipendenti, più favorevole per i primi rispetto ai secondi. Il grado di copertura della scala mobile è oggi pari al 100 per cento sulle pensioni fino a 836.000 lire mensile e decrescente fino all'88 per cento per le pensioni di 2 milioni; mentre per i lavoratori dipendenti la copertura del 100 per cento è solo per salari fino a 645.348 lire al mese e decresce fino al 49,2 per cento per retribuzioni di 2 milioni.

Noi riteniamo dunque che sia giusto mantenere separati i due meccanismi di aumento, quello per indice del costo vita e quello di aggancio delle pensioni all'an-

damento delle retribuzioni, non solo per la maggiore semplicità e quindi comprensibilità del meccanismo proposto ma per una serie di valutazioni che si possono così riassumere: la maggior parte delle pensioni italiane è al di sotto delle 800.000 lire mensili è quindi giusto garantire ai pensionati una difesa efficace contro l'aumento del costo della vita; i miglioramenti legati all'andamento delle retribuzioni vengono comunque concessi ai pensionati con 12-18 mesi di ritardo rispetto al momento in cui i lavoratori hanno conquistato i miglioramenti; le retribuzioni medie che vengono prese a misura per determinare la percentuale di aumento da applicare sulle pensioni sono quelle contrattuali e non quelle di fatto, sono esclusi dal calcolo gli scatti di anzianità, i premi di produzione, le indennità varie che i lavoratori dipendenti possono ottenere, ma che non hanno alcuna incidenza sul calcolo degli aumenti delle pensioni. Non ci pare quindi che con la norma proposta si corra il rischio di offrire aumenti maggiori ai pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti.

Inoltre viene stabilito che gli incrementi percentuali derivanti dalla dinamica delle retribuzioni, come sopra determinata, debbano applicarsi all'intero importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in quanto è solo così che potrà ottenersi un effettivo, parallelo collegamento fra pensioni e retribuzioni per quanto attiene al complessivo andamento di queste ultime. Questa norma tende ad equiparare le normative delle pensioni pubbliche e private e ad eliminare in prospettiva — o quanto meno a ridurre radicalmente — il fenomeno delle « pensioni d'annata », che è quello che più affligge la grande massa dei pensionati, sia pubblici che privati.

Con l'articolo 2 vengono rimosse due gravi limitazioni che hanno ridotto ingiustificatamente in modo drastico la portata dei benefici dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 stabiliva alcuni miglioramenti per

un certo numero di pensionati INPS superiori al minimo.

L'orientamento era quello di porre fine ad alcune clamorose ingiustizie che si erano create nel tempo, ma in quella circostanza si può dire che ai pensionati vennero distribuiti un po' di soldi, ma le ingiustizie rimasero tali.

Le ingiustizie riguardavano i pensionati più vecchi, che erano andati in pensione prima del 1968 e avevano avuto un calcolo della loro pensione contributiva anziché retributiva, quindi molto più bassa rispetto a quella di un lavoratore andato in pensione l'anno dopo; quelli andati in pensione tra il 1969 e il 1977 per i quali è stato adottato un criterio di gradualità nell'applicazione del sistema retributivo che ha determinato notevoli differenze con i pensionati degli anni successivi; quelli andati in pensione fra il 1978 e il 30 giugno 1982 che hanno avuto un doppio svantaggio: il blocco della scala mobile sulle liquidazioni e un calcolo della pensione su retribuzioni inflazionate che alla fine anche con 40 anni di lavoro non facevano ottenere una pensione pari all'80 per cento della retribuzione, ma soltanto del 62-63 per cento.

L'articolo 5 della citata legge n. 140 del 1985 ha previsto una rivalutazione delle vecchie pensioni nella seguente misura: 40 per cento per quelle liquidate prima del 1968; 32 per cento per quelle liquidate dal 1968 al 1971; 20 per cento per quelle liquidate dal 1972 al 1977, 8 per cento per quelle liquidate dal 1978 al 1982.

La legge però, come s'è detto, conteneva due gravi limitazioni: la prima consisteva nel calcolo di tali aumenti solo sulla pensione base a suo tempo liquidata, la seconda consisteva nel fissare un massimo di aumenti mensili oltre i quali non si poteva andare; per i quattro gruppi ricordati il « massimo » degli aumenti non poteva superare rispettivamente l'importo di 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 lire.

Il combinato disposto di queste due limitazioni ha, di fatto, vanificato quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti

perequativi delle percentuali di aumento fissate.

Si veda ad esempio il caso di un lavoratore con 40 anni di anzianità andato in pensione prima del 1968; nel 1985, al momento dell'emanazione della legge n. 140 aveva una pensione di 630.000 lire mensili; l'aumento del 40 per cento è stato applicato solo sulla pensione base, cioè su 162.000 lire, ottenendo così un aumento di 64.800 lire.

L'articolo 2, togliendo i massimali fissati nel 1985 e stabilendo che gli aumenti a suo tempo riconosciuti debbono essere applicati sull'intera pensione sia pure partendo dal 1988, rappresenta dunque in definitiva, una riparazione sia pure tardiva di una ingiustizia derivante dalla assoluta inadeguatezza della citata disposizione della legge n. 140 del 1985 rispetto ai fini perequativi che la stessa si proponeva.

Il problema di un corretto aggancio delle pensioni alle retribuzioni e dell'applicazione della percentuale degli aumenti che ne deriveranno sull'intera pensione di tutti i pensionati dei settori pubblici, privati e autonomi è affrontato dall'articolo 1 ed ha decorrenza dal 1989. Resta però il fatto che i lavoratori del settore privato che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1984 hanno ottenuto aumenti per dinamica salariale non solo inadeguati in sé, ma applicati solo su una parte della pensione: dal calcolo sono sempre state escluse le quote in cifra fissa (scala mobile) ottenute dal 1976 al 1983.

Ciò come s'è detto ha comportato una penalizzazione differenziata a seconda dell'anno di decorrenza della pensione. Le quote escluse dal beneficio vanno da un importo massimo di 468.010 lire ad un minimo di 73.790 lire.

Con l'articolo 3 si prevede la riliquidazione delle pensioni sulle quali gli aumenti percentuali connessi alla dinamica salariale non furono attribuiti per la parte relativa alle quote in cifra fissa.

Con questa disposizione viene ad essere superata una grossa sperequazione che si era creata fra lavoratori andati in

pensione dopo il 1° gennaio 1984 (data in cui gli aumenti per dinamica salariale vengono applicati sull'intera pensione) e lavoratori andati in pensione prima del 1984.

La proposta, pur graduando gli aumenti che ne deriveranno in alcuni anni, e senza prevedere pagamenti arretrati tende ad operare un recupero, almeno per il futuro, a favore di pensionati che sono stati fortemente penalizzati.

Lo stesso problema si pone per tutti i pensionati del pubblico impiego andati in quiescenza dal 1977 a tutto il 1988.

Infatti gli aumenti per dinamica salariale per i pensionati del pubblico impiego dal 1977 sono uguali a quelli dei pensionati del settore privato, ma le percentuali di aumento per dinamica salariale sono sempre stati applicati, anche dopo il 1984, solo su una parte della pensione essendo sempre stata esclusa l'indennità integrativa speciale che in molti casi costituisce la parte prevalente della pensione.

La norma non vale per alcune categorie del pubblico impiego, dirigenti civili e militari, magistrati, ecc. sulle cui pensioni di fatto non ha mai operato lo stesso meccanismo di aggancio alle retribuzioni esistente per gli altri pensionati.

Nel complesso quindi, con l'articolo 3 intendiamo risolvere il problema della rivalutazione delle pensioni in modo ragionevole e corretto superando sia le discriminazioni che si sono venute a creare fra i pensionati del settore privato determinatesi a seconda dell'anno di pensionamento sia le differenze che si sono determinate fra pensionati del settore privato e pensionati del settore pubblico.

Con l'articolo 4, comma 1, si procede alla interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per la determinazione della pensione non integrata, ai fini della applicazione delle disposizioni dettate dallo stesso articolo 6 in materia di integrazione al trattamento minimo.

L'intervento appare necessario poiché nonostante sembrassero abbastanza chiari i criteri per la determinazione degli aumenti spettanti ai pensionati che potevano fare valere più di 780 contributi settimanali (comma 1 e 3, articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140) vi è stata una diversa interpretazione dell'INPS che merita di essere chiarita in questa sede.

Il comma 3 dell'articolo 4 dispone l'abolizione del massimale previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 140 del 1985 e ciò in armonia con l'abolizione degli altri massimali che si propone in altri articoli della presente proposta di legge provvedendo così alla seconda fase di perequazione delle pensioni per la quale vi è stato un impegno specifico del Parlamento fin dal 1985.

La norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 è finalizzata anche a ricondurre le pensioni in argomento alla loro originaria natura di pensioni superiori al trattamento minimo, natura che attraverso la applicazione di particolari disposizioni via via intervenute nel tempo, hanno finito col perdere con grande nocimento per i pensionati interessati.

L'articolo 5 rivaluta il massimale di retribuzione per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984; questa questione è comunemente denominata quella relativa ai « tetti pregressi ». Il continuo rinvio della riforma pensionistica, le norme di aggiustamento via via introdotte dalla legislazione di questi anni, spesso con strumenti inidonei ad affrontare seriamente problemi così complessi (decreti-legge e leggi finanziarie) hanno creato ingiustizie non solo fra i pensionati a più basso reddito, ma anche fra i lavoratori e pensionati a reddito medio o medio alto.

La fissazione di un tetto minimo e massimo delle pensioni INPS avvenne nel 1969. È probabile che in una situazione generalizzata di pensioni basse e bassissime ciò avesse un senso, ma poi nel corso degli anni mentre le pensioni minime ottenevano diverse rivalutazioni il tetto massimo di retribuzione su cui calcolare la pensione restava fermo. L'ingi-

ustizia è apparsa sempre più intollerabile non solo perché la forbice tra pensioni minime e massime tendeva a restringersi portando di fatto il sistema pensionistico dell'INPS verso un appiattimento delle pensioni che lo stesso legislatore del 1969 non avrebbe certo voluto, ma l'ingiustizia è apparsa ancora più grave poiché a fronte di retribuzioni che aumentavano sulle quali le aziende e i lavoratori pagavano per intero tasse e contributi i lavoratori a reddito medio o medio-alto si ritrovavano con pensioni sempre più decurtate, sicché il principio del rapporto intercorrente tra anni di contribuzione, livello di retribuzione e pensione per un certo numero di assicurati all'INPS è stato disatteso. Infatti è successo che quadri intermedi, dirigenti e anche operai altamente qualificati con 40 anni di servizio possono aver pagato i contributi su una retribuzione annua di 18-20 milioni, ma se sono andati in pensione nel 1980 hanno ricevuto una pensione pari al 50-56 per cento della retribuzione, non pari all'80 per cento.

La retribuzione annua lorda pensionabile era di lire 12.600.000 nell'aprile del 1969 e rimasta ferma fino all'aprile del 1981 (legge 23 aprile 1981 n. 155, articolo 9) quando venne innalzata « in attesa della riforma del sistema pensionistico » a lire 18.500.000, poi ha subito lievi rivalutazioni fino a raggiungere i 21.271.000 di lire nel 1984, per essere poi innalzata a lire 32.000.000 rivalutabili a partire dal 1° gennaio 1985.

Questo modo di legiferare, nel tentativo di porre qualche rimedio ha finito col creare enormi ingiustizie fra i lavoratori di eguale qualifica e anzianità. Infatti essere andati in pensione il giorno prima della decorrenza del nuovo tetto o un giorno dopo ha significato spesso avere differenze fra un pensionato e l'altro del 30-40 per cento.

Con l'articolo 5 viene riproposto, sostanzialmente l'articolo 13 del testo unificato del riordino pensionistico approvato in sede referente dalla Commissione Lavoro nella IX legislatura. L'unica modifica introdotta rispetto a quel testo ri-

guarda l'abolizione di una norma che prevedeva la riduzione al 40 per cento dei benefici conseguenti alla rivalutazione del tetto retributivo.

Ciò avviene in coerenza con l'intero testo della presente proposta di legge che elimina tutte le limitazioni dei livelli d'aumento « massimali » già previsti anche per le pensioni più basse dalla legge n. 140 del 1985.

L'introduzione di questa norma è resa ancora più urgente dalle modifiche introdotte dalla legge 14 marzo 1988, n. 61 (legge finanziaria) in materia di tetto retributivo.

In sede di discussione del provvedimento potranno essere prese in considerazione proposte tendenti a creare un raccordo fra vecchia e nuova normativa onde evitare che si ricreino situazioni tanto ingiuste quali quelle denunciate.

L'articolo 6 prevede miglioramenti delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza ai lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

È noto che per il calcolo delle pensioni a carico dell'ENPALS valgono sostanzialmente gli stessi criteri previsti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In considerazione di ciò appare del tutto ingiustificata la mancata estensione nei loro confronti dei benefici stabiliti dagli articoli 1 e 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Né, d'altra parte, per tale categoria di pensionati è stata data attuazione, a tutt'oggi, alle disposizioni di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 140 del 1985.

Le circostanze anzidette hanno determinato gravi ingiustizie a danno dei pensionati in questione: basti pensare che un lavoratore che possa far valere contributi versati presso l'INPS e contributi versati presso l'ENPALS, in caso di domanda definitiva da quest'ultimo ente, può trovarsi nella condizione di percepire un importo di pensione inferiore a quello che gli sarebbe stato attribuito se avesse fatto valere i soli contributi INPS.

L'articolo 7 provvede, quindi, a sanare una situazione iniqua, conservando quella sostanziale identità fra i trattamenti pensionistici ENPALS ed i trattamenti del regime generale, alla quale si è fatto cenno.

L'articolo 7 riguarda un numero ristretto di pensionati, ma il numero degli interessati non riduce la gravità delle ingiustizie.

La legge 1° luglio 1975, n. 296 (articolo 1), stabilì che le pensioni del Fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo non potessero essere di importo inferiore al trattamento minimo in vigore nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

Di fronte alla evidente intenzione del legislatore di procedere alla parificazione dei trattamenti minimi dei due fondi, il riferimento finale al trattamento minimo in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria alla data di approvazione della legge, ha creato una evidente ed ingiustificata sperequazione a danno dei pensionati del fondo speciale.

La norma intende appunto eliminare tale sperequazione.

Con l'articolo 8 si stabilisce che i benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942 (riconoscimento dell'intera anzianità pregressa), siano estesi anche agli *ex* ferrovieri provenienti dalle ditte appaltatrici.

Viene così ad essere sanata un'ingiustizia subita da questi lavoratori, i quali, pur avendo a suo tempo avuto riconosciuta, al pari di tutti gli altri ferrovieri, l'anzianità pregressa nella misura originaria, presumibilmente per una mera omissione del legislatore, sono rimasti esclusi dalla sua rivalutazione.

Con l'articolo 9 si propone di estendere i benefici di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, anche agli *ex* combattenti che sono andati in pensione prima del 7 marzo 1968 e di porre così termine alla catena di ingiustizie che sono state perpetrate ai danni degli *ex* combattenti.

È vero che la legge 24 maggio 1970, n. 336 si prefiggeva l'obiettivo di favorire lo sfolgimento del personale della pubblica amministrazione ritenuto esuberante, ma nel concedere gratuitamente un certo numero di anni validi ai fini del prepensionamento a coloro che avevano il titolo di *ex* combattenti o equiparati, la legge è stata vissuta come una clamorosa ingiustizia da parte di *ex* combattenti che lavoravano nel settore del lavoro privato o autonomo.

Con l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 non si è sanata questa ingiustizia, ma si è dato un riconoscimento morale (più di tanto non può essere considerata l'erogazione concessa) agli *ex* combattenti di tutti i settori. Anche in questo caso, però, poiché la maggioranza non ha accolto la proposta avanzata dal gruppo comunista di non fissare una limitazione in relazione alla decorrenza della pensione (7 marzo 1968), ma di escludere da questa prestazione solo coloro che avevano goduto dei benefici della legge n. 336 del 1970 o di leggi analoghe, si è venuta a creare una situazione di grave malcontento fra gli interessati. Sono infatti rimasti esclusi dai benefici di cui all'articolo 6 proprio coloro che vantano il maggior numero di anni di servizio militare e di campagne di guerra e che sono fra i più anziani (ad esempio, le classi 1911 e 1912); sono altresì rimasti esclusi coloro che a causa dei disagi della guerra si sono precocemente ammalati ed hanno dovuto lasciare il lavoro.

I costi della legge che pure realizza solo una parziale correzione delle principali sperequazioni determinate dall'attuale sistema pensionistico sono naturalmente superiori a quelli sostenibili con l'attuale inadeguato stanziamento contenuto nella legge finanziaria. Sin da quella discussione noi abbiamo posto il problema di uno stanziamento più adeguato e ne abbiamo indicato le possibili coperture attraverso riduzione di altre spese ed incrementi di entrate che riducessero evasione ed elusione fiscale. Non abbiamo voluto ricorrere nel quantificare i costi della nostra proposta alla tecnica pure

spesso utilizzata dalla maggioranza e dal Governo di sottostimare la spesa e proprio per questo abbiamo scelto di graduare nel tempo l'entrata a regime dei miglioramenti previsti da tutti gli istituti contenuti nella presente proposta. La graduazione varia tra i due ed i cinque anni ed in qualche caso i benefici decorrono solo dal 1989. Si tratta di previsioni di costi lordi stimati con una certa cautela. L'impatto sul bilancio dovrà per altro tenere conto del fatto che una parte dei miglioramenti è destinata per l'inesorabile legge del tempo ad una rapida riduzione (il riconoscimento agli *ex* combattenti pensionati prima del 1968) e un'altra parte, consentendo ai beneficiari di superare il minimo fiscale esente, costituirà una parziale partita di giro con recuperi in entrata pari al 22 o al 27 per cento. La scelta di utilizzare per la copertura degli oneri eccedenti nel 1989 e nel 1990 una parte delle risorse predestinate alla fiscalizzazione degli oneri sociali non significa naturalmente che il PCI abbia modificato la sua posizione favorevole alla fiscalizzazione integrale dei contributi di malattia. Su questo tema i gruppi del PCI e della Sinistra indipendente hanno da tempo presentato una organica proposta (Atto Camera n. 1026) che prevede diverse modalità di copertura. I termini di sintesi di tale proposta, in relazione alla loro ricaduta sul bilancio pubblico, furono anche tradotti in emendamenti in occasione della discussione della legge finanziaria per il 1988.

Gli oneri a regime dei singoli articoli sono stimati rispettivamente in 2.420 miliardi (articolo 2), 1.200 miliardi (articolo 3), 200 miliardi (articolo 4), 150 miliardi (articolo 5), 50 miliardi (articoli 6, 7 e 8), 100 miliardi (articolo 9). Le specifiche modalità di graduazione nella liquidazione dei benefici portano alla quantificazione del primo triennio indicato nell'articolo 10. Gli oneri destinati dall'articolo 1 sono coperti all'interno del circuito previdenziale con rivalutazioni, ove occorra, dei contributi.

Onorevoli colleghi, non c'è dubbio che soltanto una legge di riordino organico del sistema pensionistico e previdenziale

potrà razionalizzare e rendere più efficiente, più efficace e giusto il sistema previdenziale pubblico, ma sui pensionati attuali che a suo tempo hanno lottato per ottenere un sistema pensionistico giusto, che in questi ultimi dieci anni hanno continuato ad essere i maggiori protago-

nisti nella lotta per ottenere il riordino, non possono farsi ricadere gli effetti del mancato riordino; alcune riparazioni vanno operate subito. Per questo sottoponiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge con la raccomandazione di un esame rapido e favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, nonché di tutti gli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate annualmente in misura percentuale pari all'incremento percentuale delle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, verificatosi per effetto dei rinnovi contrattuali e degli scatti di anzianità calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Sono esclusi dal calcolo anzidetto l'indennità integrativa speciale, l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia comunque denominati.

2. L'incremento percentuale delle retribuzioni di cui al comma 1, è calcolato con riferimento al periodo intercorrente fra il 1° agosto di ciascun anno ed il 31 luglio dell'anno seguente ed è applicato, con effetto dal 1° gennaio successivo, sull'importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in pagamento al 31 dicembre immediatamente precedente.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

4. Agli effetti del comma 2, l'importo delle pensioni cui vanno attribuiti gli aumenti previsti dal presente articolo è comprensivo della indennità integrativa speciale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote

contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. È abrogata ogni altra disposizione, in materia di disciplina della perequazione automatica delle pensioni, in contrasto con la presente legge.

ART. 2.

(Miglioramento delle pensioni superiori al trattamento minimo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, gli aumenti delle pensioni disposti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984, comprensivo delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Dalla stessa data, i precedenti aumenti sono inoltre ricalcolati senza tenere conto dei limiti stabiliti per gli importi mensili degli aumenti stessi dal comma 4 del citato articolo 5 della legge n. 140 del 1985.

3. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrisposti a partire dal 1° gennaio 1989 in cinque quote eguali, pari ciascuna al 20 per cento dell'aumento medesimo, rispettivamente dal 1° gennaio 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.

4. Gli aumenti degli importi delle pensioni, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono corrisposti, previo riassorbimento di quelli già concessi in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 140 del 1985, nell'importo determinato al 1° gennaio 1985, entro un importo pari al 50 per cento degli aumenti stessi dal 1° gennaio 1988; entro un importo pari ad un ulteriore 50 per cento dal 1° gennaio 1989.

ART. 3.

(Riliquidazione delle pensioni con riferimento alla rivalutazione delle quote aggiuntive).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere con decorrenza precedente al 1° gennaio 1984 sono riliquidate includendo nel loro importo gli aumenti in misura percentuale previsti dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che sarebbero spettati sulle quote aggiuntive di cui allo stesso articolo 10.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1988 la riliquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata anche per tutte le pensioni a carico degli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, liquidate prima di tale data includendo nell'importo delle pensioni stesse gli aumenti percentuali che sarebbero spettati sulle rispettive quote aggiuntive, sull'indennità integrativa speciale o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.

3. Gli incrementi derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo devono essere attribuiti, per quanto riguarda le pensioni in relazione alle quali è prevista l'erogazione dell'indennità integrativa speciale, alla pensione base.

4. Gli aumenti degli importi delle pensioni determinati a norma del presente articolo sono corrisposti in cinque rate annuali di misura pari ciascuna al 20 per cento dell'aumento stesso a partire dal 1° gennaio 1989.

ART. 4.

(Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali).

1. Le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione da applicare ai sensi del comma 6, dell'articolo 6

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per la determinazione della pensione non integrata, sono quelle risultanti dal rapporto esistente fra il valore del trattamento minimo in atto alla data di decorrenza della pensione ed il valore del trattamento minimo in vigore al momento cui deve essere riferita, agli effetti del citato articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 e dell'articolo 4, comma 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140, la determinazione anzidetta.

2. Il ricalcolo di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle pensioni già riliquidate ai sensi del comma 6 dell'articolo 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dall'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1988, l'incremento della pensione derivante dalla riliquidazione prevista dall'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è determinato e corrisposto senza tenere conto del massimale previsto per l'incremento stesso dal comma 5 del medesimo articolo 4.

4. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dai precedenti commi sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento dell'aumento stesso a partire dal 1° gennaio 1988 e per il restante 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1989.

5. L'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si applica anche alle pensioni con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1984 e il 31 maggio 1985.

6. Alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e cristallizzate ai sensi dell'articolo 6 comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere garantito, al verificarsi delle condizioni che consentano l'integrazione al minimo, il trattamento che sarebbe spettato qualora non si fosse verificata la cristallizzazione di cui sopra.

7. Per le pensioni di cui all'articolo 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140, l'importo di pensione spettante alle scadenze del 1° gennaio 1985, del 1° gennaio 1986 e del 1° gennaio 1987, aumentato del beneficio di cui all'articolo 3 citato, costituisce l'importo di pensione non integrata alle predette date.

ART. 5.

(Rivalutazione del massimale di retribuzione per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984).

1. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971, 31 dicembre 1984 è fissato in:

a) lire 13.205.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;

b) lire 13.825.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;

c) lire 14.586.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;

d) lire 16.015.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;

e) lire 18.097.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;

f) lire 19.581.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;

g) lire 20.875.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

h) lire 23.267.000 — per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

i) lire 24.365.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

l) lire 25.572.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

m) lire 27.439.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

n) lire 28.906.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

o) lire 30.456.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;

p) lire 32.253.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

2. Per le pensioni di cui al comma 1 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione.

3. La differenza fra l'importo determinato in base ai commi 1 e 2 comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute – con assorbimento di quanto eventualmente corrisposto a norma dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 – e l'importo della pensione effettivamente percepita dall'interessato al momento della domanda, viene corrisposto dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

4. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come da ultimo modificato dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981.

5. Agli effetti di cui al presente articolo per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

6. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono corrisposti per un importo pari al 30 per cento dal 1° gennaio 1988, per un importo pari al 35 per cento dal 1° gennaio 1989 e per il restante importo a partire dal 1° gennaio 1990.

ART. 6.

*(Miglioramenti delle pensioni
a carico dell'ENPALS).*

1. I benefici previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono estesi, nelle stesse misure e con le medesime decorrenze ivi stabilite, alle pensioni a carico dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

2. Con effetto dal 1° gennaio 1988, alle pensioni anzidette si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 7.

(Modifiche al trattamento pensionistico del Fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo è parificato ad ogni effetto al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 8.

(Estensione dei benefici agli ex-ferrovieri delle ditte appaltatrici).

1. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1986, n. 942, i trattamenti di quiescenza del personale dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 1

della stessa legge, sono riliquidati secondo le norme della legge 1° luglio 1982, n. 426, tenendo conto nella rideterminazione dell'anzianità pregressa anche dei servizi valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

2. Nei confronti del personale dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio al 1° gennaio 1981 e cessato dal servizio fino a tutto il 1° gennaio 1986, ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, sono valutati d'ufficio, in relazione alla categoria d'appartenenza al 1° gennaio 1981 e con decorrenza da tale data, i servizi già valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è esteso, con le modalità e alle condizioni ivi previste, per il periodo fino al 31 dicembre 1985 al personale destinatario dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220, in attività di servizio al 1° gennaio 1986.

ART. 9.

(Benefici per gli ex combattenti).

1. La maggiorazione prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, compete anche, a domanda, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, come modificata dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertita, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, che siano in godimento di trattamento pensionistico, con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, a tutti i dipendenti ex combattenti che abbiano prestato servizio militare in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia, in internamento, in luogo di cura o in licenza di convalescenza, agli ex combattenti dispersi o sbandati prima e dopo l'8 settembre 1943.

2. Gli stessi benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,

sono estesi agli *ex* partigiani che siano in possesso della qualifica di patriota riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui ai commi 1 e 2 si applica a tutti i trattamenti di pensione derivanti sia da rapporto di pubblico impiego sia da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi, o esercenti libere professioni.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano deceduti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione viene riconosciuta, a domanda, ai superstiti della dovuta causa, in misura corrispondente alla quota di reversibilità spettante.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988 e per il restante 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989. È data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

ART. 10.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stimati rispettivamente in lire 500 miliardi per il 1988, in lire 1.710 miliardi per il 1989, in lire 2.570 miliardi per il 1990 si fa fronte quanto a lire 500 miliardi per ciascuno dei tre esercizi mediante corrispondente utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce « Amministrazioni diverse - Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati » e quanto a lire 1.210 miliardi e

lire 2.070 miliardi rispettivamente per gli esercizi 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio ».